



Varese, 11 luglio 2012

Circolare n. 4/2012

IL DECRETO PER LA CRESCITA

Il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, intitolato "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" è stato pubblicato sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2012 ed è in vigore dal giorno stesso; le principali novità fiscali introdotte dal DL. 83/2012 sono di seguito riepilogate.

1. NOVITA' IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

Project bond (art. 1 commi 1 - 4)

Per le obbligazioni emesse da società a progetto, a partire dal 26 giugno 2012 e per i successivi 3 anni, ai relativi interessi si applica la ritenuta del 12,5%, come per i titoli del debito pubblico.

Bonus assunzioni personale qualificato (art. 24)

Viene introdotto un bonus per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (in possesso di dottorato o di laurea in materie scientifiche); il bonus viene concesso sotto la forma del credito di imposta, pari al 35% del costo aziendale dei nuovi assunti, sino ad un massimo di € 200.000 (credito di imposta massimo € 70.000).

Moratoria rate finanziamento per imprese concessionarie di agevolazioni (art. 26)

Per i finanziamenti agevolati erogati alle imprese in relazione al Fondo Innovazione Tecnologica, viene prevista una moratoria per la sospensione di 12 mesi della quota capitale delle rate scadenti non oltre il 31/12/2013.

Strumenti di debito per le PMI (art. 32)

Viene prevista la possibilità di emissione di obbligazioni e cambiali finanziarie, nel rispetto di specifiche condizioni e requisiti.

Possono emettere tali strumenti le società, ad esclusione di quelle emittenti titoli quotati, le banche e le piccole imprese con meno di 10 dipendenti ed un fatturato inferiore ad € 2.000.000 (micro imprese).

Accise sull'elettricità e prodotti energetici (art. 39)

Entro il 31 dicembre 2012, tramite adozione di appositi decreti ministeriali, verranno individuate le imprese a forte consumo di energia per le quali prevedere sgravi fiscali.

Reti di impresa (art. 45)

Viene previsto che il contratto di rete possa venire pubblicizzato, oltre che con atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche tramite firma digitale da parte di tutti gli aderenti, con trasmissione a tutti i Registri Imprese delle società partecipanti.

Sistri (art. 52)

L'entrata in vigore del Sistri viene sospesa fino al compimento delle necessarie verifiche, e comunque non oltre il 30 giugno 2013; durante il periodo di sospensione, i soggetti interessati sono comunque tenuti agli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del Decreto Legislativo 152/2006.

Sviluppo occupazionale nella green economy (art. 57)

Tramite l'utilizzo del Fondo rotativo per il finanziamento della riduzione di gas ad effetto serra, possono essere concessi finanziamenti a tassi agevolati a soggetti operanti nei settori della protezione del territorio

per la prevenzione di rischi sismici ed idrogeologici, ricerca e sviluppo, produzione ed installazione di tecnologie solari, a biomasse, biogas e geotermia.

2. NOVITA' IN MATERIA DI FISCALITA' DEGLI IMMOBILI

Trattamento Iva cessioni e locazioni di immobili (art. 9)

Vengono apportate sostanziali modifiche all'art. 10 del DPR 633/72, con rilevanti cambiamenti del regime impositivo Iva nel settore edilizio.

A) Locazioni: tramite l'esercizio di un'opzione, viene concessa la facoltà alle imprese costruttrici di scegliere per l'applicazione dell'Iva anche sulle locazioni di abitazioni da esse costruite o ristrutturate, anche per il tramite di imprese appaltatrici.

L'opzione può essere esercitata anche per gli immobili strumentali per natura e per quelli destinati ad alloggi sociali di cui al Decreto Interministeriale del 22 aprile 2008; l'aliquota Iva applicabile alle locazioni in oggetto è del 10% (Tabella A, parte III, n.127 *duodevicies* allegata al DPR n.633/72).

B) Cessioni: diventano imponibili, oltre alle cessioni di abitazioni effettuate da imprese costruttrici o ristrutturatrici nel termine di 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, anche quelle effettuate decorso il quinquennio, sempreché il cedente eserciti nel relativo atto apposita opzione.

Per le cessioni di immobili strumentali per natura da parte dell'impresa che li ha costruiti o ristrutturati, è prevista l'imponibilità ad Iva qualora la cessione avvenga entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori (e non più entro 4 anni) ed in ogni caso, decorso tale termine, qualora il cedente eserciti apposita opzione.

Vengono inoltre eliminate le precedenti ipotesi di imponibilità obbligatoria riconducibili alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti con un pro-rata di deducibilità massima pari al 25% ed ai privati.

Per effetto del nuovo regime di imponibilità Iva per le cessioni di immobili, viene modificato anche l'art. 17, co.1, lett.a *bis*) prevedendo l'applicabilità del meccanismo del *reverse charge* in tutti i casi (immobili sia abitativi che strumentali), in cui il cedente abbia optato per l'imponibilità dell'operazione e acquirente sia un soggetto passivo Iva.

Detrazione spese ai fini Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 11 c. 1)

La detrazione a regime per le spese di cui all'art.16 bis Tuir relative ad interventi di ristrutturazione immobiliare, fissata a regime nel 36% per un importo massimo di spesa di € 48.000, viene incrementata al 50%, nel limite di € 96.000 per unità immobiliare, esclusivamente per quelle sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013.

Spese per interventi di riqualificazione energetica (art. 11 c. 2)

Le spese indicate all'art.16 *bis* Tuir relative ad interventi di riqualificazione energetica sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, determinano una detrazione pari al 50% dei costi sostenuti, su importi di spesa variabili (solitamente da un minimo di € 60.000 ad un massimo di € 200.000); fino al 31/12/2012 la detrazione rimane pari al 55%, e si calcola su un massimo di € 181.818 (variabile a seconda della tipologia di intervento). A partire dal 1 luglio 2013, si applica per tali interventi quanto previsto a regime dall'art. 16 bis del Tuir.

Dichiarazioni Scia e Dia (art. 13)

Nei casi in cui per l'inizio di interventi su immobili sia prevista l'acquisizione di atti o pareri di Enti od organismi preposti alla verifica preventiva, viene previsto che gli stessi possano essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni, ferma restando la successiva verifica. Ciò vale in particolare con riferimento alla SCIA (segnalazione di inizio attività) e alla DIA (denuncia di inizio attività). L'utilizzo dell'autocertificazione è escluso, tra le altre, nelle ipotesi in cui sussistano vincoli ambientalistici, paesaggistici o culturali.

3. CRISI DI IMPRESA E PROCEDURE CONCORDSUALI

Piani di risanamento ed azione revocatoria (art. 33 comma 1)

Viene modificato l'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. n. 267/42 (legge fallimentare), prevedendo che non sono soggetti all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore se sono posti in essere per permettere la realizzazione di un piano di risanamento dell'impresa.

La sostenibilità del piano di risanamento proposto e la veridicità dei dati aziendali sono soggetti all'attestazione da parte di un professionista indipendente, iscritto nel registro dei Revisori legali, designato dal debitore. Si considera "indipendente" il professionista che non ha legami di natura personale o professionale con l'impresa o più in genere con tutti i soggetti interessati all'operazione di risanamento.

Il professionista in questione deve inoltre possedere i requisiti contenuti nell'art. 2399 c.c. relativamente alle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Sindaco e non deve aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo a favore del debitore, né deve aver fatto parte degli organi di amministrazione o controllo. Il piano di risanamento è pubblicato nel Registro delle Imprese su richiesta dell'imprenditore.

Non sono soggetti ad azione revocatoria anche gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo omologato di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.182 *bis* della Legge fallimentare, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo il deposito del ricorso con cui si chiede l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Novità in materia di concordato preventivo (art. 33 comma 1)

Viene modificato l'art.161 della Legge fallimentare (R.D. 267/1942) che disciplina la richiesta, proposta con ricorso, di ammissione al concordato preventivo.

Viene previsto che nella documentazione da allegare al ricorso vada ricompreso anche un piano contenente la dettagliata descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta concordataria.

Nel caso tale proposta (o il piano da allegare) subiscano modifiche di sostanza, deve essere predisposta una relazione da parte di un professionista designato dal debitore in cui si attesti la veridicità dei dati aziendali e la concreta fattibilità del piano.

Gli eventuali debiti sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili, ai sensi dell'art.111 L.F..

Il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, comprese le azioni cautelari, decorre dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (nuovo art. 168 L. F.) e non più dalla presentazione del ricorso.

Inoltre, viene previsto che non hanno efficacia le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese rispetto a quei creditori che sono anteriori al concordato. Sempre in materia di concordato preventivo, il nuovo art.169 bis L.F. prevede che, nel ricorso con il quale viene richiesto il concordato, il debitore può domandare al Tribunale (oppure al giudice delegato dopo il decreto di ammissione), l'autorizzazione a sciogliere anticipatamente i contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso.

In tale circostanza, la controparte ha diritto al risarcimento del danno per mancato adempimento, con la specifica che tale credito si considera anteriore al concordato. Lo scioglimento è escluso per i contratti di lavoro dipendente e per le locazioni.

Viene inoltre previsto che in caso di domanda di concordato preventivo il debitore possa chiedere al Tribunale l'autorizzazione a contrarre dei finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'art. 111 L.F., a garanzia dei quali il debitore medesimo può prestare pegno o ipoteca, per il pagamento dei fornitori le cui prestazioni sono funzionali alla prosecuzione dell'attività, dietro attestazione della citata funzionalità a cura del professionista designato dal debitore.

Ulteriore previsione riguarda la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale; il debitore può infatti richiedere al Tribunale di poter effettuare il pagamento di crediti anteriori, essenziali per la prosecuzione aziendale, sempre che tale condizione venga attestata da un professionista incaricato.

Tali richieste possono essere avanzate anche nel caso di domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di una proposta di accordo che attesti l'esistenza di trattative con i creditori (in tali circostanze non è richiesta l'attestazione del professionista).

L'art. 184 della L.F. prevede che in caso di omologazione, il concordato diventa obbligatorio verso i creditori anteriori alla pubblicazione nel Registro Imprese del Ricorso della domanda di ammissione alla procedura concordataria.

Sempre in materia di concordato preventivo, il nuovo art.186 *bis*, disciplina il concordato con continuità aziendale, applicabile quando il piano di concordato prevede la prosecuzione dell'attività in capo al debitore tramite cessione dell'azienda in esercizio e tramite conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione; in tali circostanze il piano di concordato preventivo deve contenere anche:

- a) un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dal proseguimento dell'attività, delle risorse finanziarie e delle modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista che attesti che il proseguimento è funzionale al soddisfacimento dei creditori;
- c) facoltativamente, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione, per il pagamento dei creditori privilegiati o muniti di pegno o ipoteca, a meno che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se la relazione del professionista ne attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento.

Anche i contratti in corso con la Pubblica amministrazione non si risolvono per effetto dell'apertura del concordato.

Il giudice delegato, all'atto di cessione o conferimento dell'azienda, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Di tale continuazione può beneficiare anche la società cessionaria o conferitaria di azienda a cui siano trasferiti i contratti. L'azienda ammessa al concordato preventivo può partecipare, a certe condizioni, alle procedure di assegnazione dei contratti pubblici e può concorrere ad un raggruppamento temporaneo di imprese (non come mandataria e se le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale).

Se durante la procedura viene meno l'attività di impresa o la stessa risulti manifestamente dannosa per i creditori, il Tribunale dichiara il fallimento.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 33 comma 1)

Viene stabilito (art. 182 bis L.F.) che l'imprenditore in stato di crisi può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali, allegando una relazione redatta da un professionista da lui scelto che attesti la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo.

La relazione deve fra l'altro riguardare l'idoneità dell'accordo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, nel termine di 120 giorni dall'omologazione per i crediti scaduti, oppure entro 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti.

Dalla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e per i successivi 60 giorni, i creditori non possono iniziare azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non sono stati concordati.

Riduzione o perdita del capitale (art. 33 comma 1)

Le novità introdotte dall'art. 182 *sexies* della L.F. prevedono che dalla data del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione o dell'accordo che attesti l'esistenza di trattative con i creditori per evitare azioni cautelari od esecutive, fino all'omologazione, non si applicano le disposizioni del codice civile sulla riduzione del capitale per perdite e sulla causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale.

Sanzioni penali a carico del professionista (art. 33 comma 1)

Il nuovo articolo 236 *bis* della Legge fallimentare prevede un'ulteriore ipotesi di reato in capo al professionista, in caso di informazioni o attestazioni false od omissive.

È infatti previsto che il professionista che nelle relazioni relative a:

- atti, pagamenti e garanzie non soggetti all'azione revocatoria purché poste in esecuzione di un piano di risanamento;
- la domanda di concordato ex art.161;
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- la domanda per ottenere i finanziamenti di cui all'art.182-*quinquies*;

- la domanda di concordato con continuità aziendale, esponga informazioni false, oppure ometta di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e la multa da € 50.000 ad € 100.000.

La pena è ulteriormente aumentata se tale comportamento è tenuto per conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno per i creditori.

Sopravvenienze attive (art. 33 comma 4)

Viene previsto che nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182 bis L.F., o di piano idoneo a consentire il risanamento dei debiti di impresa (art. 67 comma 2 lettera d) L.F.) pubblicato nel Registro delle Imprese, non si considerano sopravvenienze attive (art. 88 comma 4 Tuir modificato) le riduzioni dei debiti dell'impresa per la parte eccedente le perdite pregresse e di periodo di cui all'art. 84 Tuir.

Perdite su crediti (art. 33 comma 5)

Le perdite su crediti risultano deducibili (modifica all'art. 101 comma 5 Tuir) anche nel caso il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato; a tal fine, l'accordo si considera concluso a decorrere dalla data in cui il Tribunale omologa con decreto l'accordo.

4. DIRITTO SOCIETARIO E CIVILE

Srl a capitale ridotto (art. 44)

Viene introdotta una nuova forma di società a responsabilità limitata, simile a quella prevista dall'art. 2463 bis c.c. di cui al decreto semplificazioni (D.L. 2 marzo 2012 n. 16 conv. con mod. nella L. 44/2012), con le seguenti differenze:

- i soci possono essere solo persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni alla data della costituzione;
- l'atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico, non è vincolato al modello tipizzato;
- la denominazione deve contenere l'indicazione di Srl a capitale ridotto;
- l'amministrazione può essere affidata anche a persone fisiche non socie.

Sistema sanzionatorio per le cooperative (art. 46)

Viene introdotta una sanzione di tipo amministrativo per tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi, ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 c.c., nonché nei confronti dei consorzi agrari e piccole società cooperative, che si sottraggono alla vigilanza e verifica e risultano irreperibili all'atto dei controlli; la sanzione va da un minimo di € 50.000 ad un massimo di € 500.000

Modifiche all'appello (art. 54)

Viene introdotto nel codice di procedura civile l'art. 348 bis, con il quale viene prevista una nuova causa di inammissibilità dell'appello, nel caso non vi sia una ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso. Tale disposizione non si applica per le controversie dove è previsto l'intervento del Pubblico Ministero o se l'appello viene proposto per procedimento sommario di cognizione.

Viene previsto che il giudice dichiari inammissibile l'appello con ordinanza motivata (nuovo art. 348 ter c.p.c.); in tale circostanza può essere proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza di primo grado. Tale disposizione si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso o con citazione di cui sia stata fatta richiesta di notificazione, a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge 83/2012.

Modifiche all'art. 360 c.p.c. per il ricorso in Cassazione (art. 54)

Viene modificato l'art. 360, comma 1 n. 5) del Codice di procedura civile; a seguito delle modifiche introdotte, la possibilità di ricorrere in Cassazione può fra le altre avvenire per *"omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti"*, mentre in precedenza il Ricorso era proponibile per *"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio"*, perciò anche nel caso di carente o insufficiente motivazione.

Tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge 83/2012.

Ragionevole durata dei processi (art. 55)

Viene modificata la Legge Pinto (L. 89/2001) stabilendo che il tempo previsto per la durata ragionevole di un processo viene rispettata qualora non ecceda la durata di 3 anni in primo grado, due in secondo grado ed un anno per il giudizio di legittimità in Cassazione.

In ogni caso si ritiene rispettata la durata ragionevole se il processo dura complessivamente non più di 6 anni.

Tale disposizione si applica ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge 83/2012.

Lodo arbitrale (art. 48)

Nei giudizi arbitrali, il lodo riguardante le controversie in materia di lavori pubblici, forniture e servizi è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Tale disposizione si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte di Appello alla data del 26 giugno 2012.

LE NOVITA' FISCALI INTRODOTTE CON LA RIFORMA DEL LAVORO

Il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati lo scorso 27 giugno, è stato pubblicato sulla G.U. del 3 luglio 2012 come Legge 92/2012, la quale entrerà in vigore il 18 luglio 2012. Come noto, la riforma ha fra l'altro introdotto rilevanti novità in materia di apprendistato, contratti di lavoro a tempo determinato e licenziamenti, oltre a modifiche di natura fiscale e previdenziale; tali modifiche vengono di seguito evidenziate:

Aliquota previdenziale gestione separata Inps (art. 2 comma 57)

Viene previsto l'innalzamento dell'aliquota per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Inps (Legge 8 agosto 1995 n. 335); per i soggetti privi di altra copertura previdenziale o di pensione, l'aliquota è fissata al 27% per il 2012 (oltre ad uno 0,72% a titolo assistenziale), con incrementi di un punto percentuale per ciascun anno, sino a raggiungere l'aliquota a regime del 33% dal 2018; per i soggetti già pensionati od iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, l'aliquota è stabilita in misura pari al 18% per il 2012, con incrementi di un punto percentuale in ciascun anno successivo, sino al raggiungimento nel 2018 dell'aliquota contributiva del 24%.

Lavoro a progetto (art. 1 commi 23-25)

Viene previsto che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore; il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale e non può fra l'altro consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, oltre a non poter comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. Fra l'altro, la mancata individuazione del progetto, determina la trasformazione del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 92/2012, occorre che il compenso corrisposto al lavoratore a progetto sia proporzionato a quantità e qualità del lavoro eseguito, e comunque non inferiore ad importi minimi previsti nei contratti collettivi. Maggiori tutele al lavoratore derivano anche dalla nuova disciplina del recesso dal contratto prima della scadenza del termine, con la previsione dell'impossibilità di introduzione di clausole che permettano al committente di recedere tramite semplice preavviso, cosa invece consentita al lavoratore.

Collaboratori con partita Iva (art. 1 commi 26 e 27)

Viene introdotto l'art. 69 bis al D.lgs 10 settembre 2003 n. 276, prevedendo che le prestazioni lavorative fornite da persone titolari di partita Iva sono considerate, salvo prova contraria del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- a) la collaborazione ha durata complessivamente superiore ad otto mesi nell'arco dell'anno solare;
- b) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi, costituisce più dell'80% dei corrispettivi complessivi percepiti dal collaboratore nell'arco del medesimo anno solare;
- c) il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

La presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non si applica qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

- sia connotata da competenze tecniche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
- sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore ad 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1 comma 3 della legge 2 agosto 1990 n. 233 (per il 2011 fissato in € 14.552; perciò, su tale base, non inferiore ad € 18.190).

Viene inoltre previsto che la presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale o ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, secondo specifici requisiti e condizioni, ed alla cui ricognizione si deve provvedere con decreto del Ministero del Lavoro; tale disposizione va interpretata nel senso che si esclude l'applicazione del rapporto di collaborazione coordinata nel caso in cui il contenuto concreto della prestazione sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, la semplice iscrizione nei citati albi non è circostanza sufficiente per determinare la qualifica del rapporto come di collaborazione coordinata e continuativa.

Per la ricognizione di dette attività si provvede con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Quanto previsto dalla presente disposizione si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa; per i rapporti in corso a tale data, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Associazione in partecipazione con apporto di lavoro (art. 1 commi 28-31)

Viene previsto (art. 2549 C.C.) che nel caso il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre (indipendentemente dal numero degli associanti).

Fa eccezione a questa disposizione la circostanza in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. Nel caso di violazione della legge, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza che vi sia stata consegna del rendiconto dell'affare o di quello annuale della gestione (art. 2552 terzo comma C.C.), scatta la presunzione, salva prova contraria, di rapporti di lavoro dipendente.

Modifiche al regime di deducibilità dei costi auto (art. 4 commi 72 e 73)

Viene modificato l'art. 164 del Tuir, prevedendo che la deduzione dei costi di acquisto ed utilizzo degli autoveicoli non strumentali all'attività dell'impresa, prima fissata nella percentuale del 40%, viene ridotta al 27,5%; parimenti, la deducibilità dei citati costi che precedentemente era fissata al 90% (beni in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta), viene ridotta al 70%.

L'entrata in vigore di tali disposizioni è generalmente prevista per il 2013.

Modifiche al regime di deducibilità delle manutenzioni forfetarie su immobili (art. 4 commi 74)

Con decorrenza dall'anno 2013, la deduzione del 15% per manutenzioni di immobili, da scomputare forfetariamente dal canone di locazione ai fini delle imposte dirette, viene ridotta al 5%.

I DECRETI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A.

Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 152 del 2 luglio 2012 due decreti del Ministero delle finanze del 25 giugno 2012 che regolamentano:

- a) le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni;
- a) le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tali decreti rivestono particolare importanza perché, con riferimento al punto a) è possibile, seguendo la particolare procedura prevista, ottenere la certificazione del credito per poter accedere ad esempio a forme di finanziamenti come anticipi bancari ecc., mentre con riferimento al punto b) viene finalmente data attuazione a quanto previsto dall'art. 31 del DL 78/2010, rendendo possibile utilizzare i crediti con i requisiti previsti dal DM, previa la certificazione di cui sopra, in compensazione con debiti per tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi iscritti a ruolo e richiesti tramite avvisi di accertamento, avvisi di addebito e cartelle di pagamento, oltre che per i relativi oneri accessori.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI